Allegato sotto la lettera "A" alla raccolta n. 12391

STATUTO

Sistema Sosta e Mobilità S.p.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1: Denominazione sociale

1. È costituita una società per azioni denominata "Sistema Sosta e Mobilità S.p.A.". La società è a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 175 del 2016.

Articolo 2: Sede

1. La società ha la propria sede legale in Udine.
2. Con delibere assunte ai sensi di legge possono essere istituite, modificate o soppresse sedi secondarie, succursali, filiali, uffici, agenzie, stabilimenti, depositi e rappresentanze in genere, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3: Durata

1. La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte, o anticipatamente sciolta, con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4: Oggetto sociale

1. Al fine della salvaguardia dell'ambiente e del territorio tramite la miglior gestione della mobilità urbana, la società ha per oggetto:

a) l'esercizio del controllo delle soste degli autoveicoli nelle aree deputate e nei parcheggi in genere, la gestione delle stesse aree e dei parcometri, lo sviluppo di tecnologie inerenti le modalità di pagamento della sosta, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare nonché semaforica, sia di carattere convenzionale, sia con strumenti informativi innovativi atti ad integrare i tipi la cui messa in uso è prescritta dal Codice della Strada, la gestione e la manutenzione di pannelli informativi elettronici e di strutture, mobili o meno, atte a regolare il traffico o comunque a delimitare zone riservate al transito o all'accesso al pubblico, la rimozione degli autoveicoli;

b) l'analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità finalizzati al decongestionamento del traffico nei centri urbani, e ciò anche in coerenza con le disposizioni di cui alla Legge 24 marzo 1989 n. 122, tra cui la progettazione e realizzazione di parcheggi in genere, ivi compresi quelli per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso, tecnologie di informazione, la promozione e la gestione di strumenti e servizi orientati ad una sempre migliore facilitazione del traffico urbano intermodale, quali ad esempio il servizio di noleggio o commercio biciclette, anche elettriche, scooter, auto elettriche e quant'altro;

c) la promozione e/o l'effettuazione di studi finalizzati ad individuare la migliore funzionalità della viabilità nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale, ciclistica, automobilistica e motoristica in genere, anche attraverso l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi del traffico viario, la redazione di piani del traffico e della mobilità, la progettazione di zone pedonali, piste ciclabili e di altri servizi diretti ad integrare la mobilità cittadina in coordinamento con il sistema del trasporto pubblico;

d) l'educazione all'uso corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo dei parcheggi e dei parcometri, la promozione di un'attività di informazione con lo scopo di fornire una serie completa di servizi finalizzati ad incrementare, facilitare e ottimizzare l'impiego dei mezzi di trasporto pubblici.

2. La società può altresì curare la gestione delle contravvenzioni sul territorio anche mettendo in studio, realizzando e utilizzando metodologie e tecnologie nuove inerenti l'esazione, la raccolta e l'elaborazione in genere dei dati finalizzati al monitoraggio delle contravvenzioni stesse o di quant'altro; può inoltre curare l'attività delle pubbliche affissioni e della pubblicità in genere su spazi pubblici oltre che attraverso l'utilizzo dei convenzionali e tradizionali strumenti divulgativi anche tramite lo studio, la realizzazione e quindi la messa in uso di nuove tecnologie di comunicazione, il tutto nell'ottica di una gestione in tal senso degli spazi orientata al miglior risultato in termini di servizio reso all'utenza compatibilmente con l'obiettivo della salvaguardia del patrimonio architettonico e ambientale in genere.

3. Inoltre, la società ha per oggetto l'attività di supporto e di integrazione delle varie iniziative nell'ambito dei servizi resi alla collettività di tipo informativo, turistico, sociale, folcloristico, culturale e ricreativo in genere, considerati anche con tutte le loro connotazioni di carattere promozionale per le attività commerciali collegate al territorio, anche attraverso l'organizzazione, la gestione e la promozione delle diverse attività, proprietà e spazi in genere rientranti nella disponibilità comunale e anche la promozione, l'organizzazione, la gestione e il sostegno in genere di manifestazioni in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze o quant'altro.

Le attività svolte per conto degli enti pubblici soci ed i servizi resi alle collettività da essi rappresentate a seguito delle concessioni direttamente rilasciate dai soci medesimi devono in ogni caso risultare superiori all'80% del fatturato della Società.

Le ulteriori attività rispetto al predetto limite potranno essere rivolte anche a finalità diverse, a condizione che

permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
Le stesse potranno essere prestate a favore di soggetti privati o enti pubblici, anche non soci, direttamente, per conto, in concessione, in appalto, o in qualsiasi altra forma, anche su richiesta di terzi.
Lo svolgimento di queste ulteriori attività non deve arrecare pregiudizio alcuno alle attività rese agli enti soci.
4. La società può inoltre eseguire ogni altra operazione e servizio attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuna esclusa, ivi compresa quindi l'attività di promozione, produzione e commercializzazione delle diverse tecnologie e del know how sviluppati, nonché eseguire la realizzazione di opere strumentali alla gestione del servizio.
La società può altresì acquisire dal singolo Ente contributi determinati al fine del raggiungimento dello specifico obiettivo, nel rispetto della normativa anche comunitaria vigente.
5. La società assicura l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti.
6. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, la società può:
* assumere interessenze, quote o partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese, consorzi ed enti anche di tipo associativo aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali al proprio;
* in via non prevalente, non nei confronti del pubblico e con esclusione delle attività riservate previste dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso l'acquisto, la rivendita e l'assunzione in affitto di aziende di terzi purché del settore.
* nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, partecipare a gare e concorsi di qualunque genere oltreché associare in partecipazione terzi per singoli affari o per l'intera gestione.
* concedere fideiussioni, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare avalli e ogni altra garanzia reale e/o personale a garanzia di debiti e obbligazioni proprie o di terzi ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI VERSAMENTI SOCI - OBBLIGAZIONI E FINANZIAMENTI SOCI

Articolo 5: Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 182.746,00 (centottantaduemilasettecentoquarantasei virgola zero zero), suddiviso in numero 182.746 (centottantaduemilasettecentoquarantasei) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) l'una.
2. Il suddetto capitale può essere ulteriormente aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci da adottarsi con le maggioranze prescritte dal presente statuto, anche con l'emissione di categorie di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, come previsto dall'art. 2348 c.c. e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del presente Statuto.
3. Il capitale sociale deve comunque essere sempre posseduto dal Comune di Udine in misura non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) delle azioni con diritto di voto sia nelle Assemblee ordinarie dei soci sia in quelle straordinarie.
4. La partecipazione dei soci pubblici dovrà in ogni caso essere pari al 100% dell'intero Capitale Sociale, per tutta la durata della società salvo il caso in cui la partecipazione di soci privati sia prescritta da norme di legge e avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.

Articolo 6: Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto sia nell'Assemblea ordinaria dei soci sia in quella straordinaria.
2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.
3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci.
4. Gli azionisti sono obbligati al conferimento della quota di capitale sottoscritto.
5. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti.
6. A carico dei soci in ritardo nel versamento dell'importo relativo alle azioni sottoscritte e non interamente pagate decorre l'interesse nella misura di cui all'art. 1224 del Codice Civile, salvo comunque il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice Civile.
7. Resta comunque inteso che, ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo art. 2344 del Codice Civile, il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Articolo 7: Trasferimento delle azioni

1. Il trasferimento delle azioni a terzi è consentito solo previo accertamento da parte dell'Organo amministrativo della mancanza, in capo all'acquirente, di interessi in contrasto

con quelli societari; in particolare le azioni potranno essere trasferite solo a soggetti pubblici.

2. Fermo restando i limiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5 del presente statuto, i soci hanno diritto di prelazione sulle azioni che uno di essi intenda trasferire a uno o più soci o anche a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito o di liberalità. Il socio cedente deve dare preventiva comunicazione della volontà di dismissione mediante invio di lettera raccomandata A.R. all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione, se nominato, specificando il numero di azioni oggetto di dismissione, il prezzo unitario e complessivo di trasferimento, o quando tale indicazione non sia possibile per la natura dell'atto di trasferimento, il valore in denaro che si intende attribuire alle azioni, il nominativo del cessionario/donatario ed i principali termini e condizioni del prospettato trasferimento.

3. L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di amministrazione, se nominato, provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della succitata documentazione. Qualora il prospettato trasferimento fosse a titolo gratuito o di liberalità, o anche nell'ipotesi di trasferimento con controprestazione infungibile, la comunicazione di cui sopra avverrà nel termine di 20 (venti) giorni.

4. Il trasferimento delle azioni, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, è subordinato all'attestazione da parte di un terzo arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Udine della congruità del prezzo richiesto per l'esercizio del diritto di prelazione sulle azioni medesime.. La suddetta valutazione di congruità da parte dell'arbitratore sarà effettuata sulla base del valore effettivo della società e qualora il prezzo determinato dall'arbitratore stesso si discostasse di oltre dieci punti percentuali rispetto a quello richiesto dal socio cedente a quest'ultimo spetterà comunque la facoltà di non procedere al trasferimento.

5. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al periodo precedente, dovranno manifestare la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni offerte, a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione, se nominato.

6. L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione, se nominato, entro i successivi 10 (dieci) giorni, provvederà a dare comunicazione all'offerente e agli altri soci delle proposte di acquisto pervenute a mezzo lettera raccomandata A.R..

7. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni oggetto di trasferimento verranno attribuite ad essi

in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale, con riferimento alle singole categorie di azioni e comunque sempre nel limite di partecipazione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5 del presente statuto.

8. Ove la prelazione non venga esercitata, in tutto o in parte, nei modi e nei tempi sopra indicati, il socio sarà libero di trasferire al soggetto interessato all'acquisto le azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione, fermo restando quanto stabilito al primo punto del presente articolo e dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del presente statuto.

9. Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di diritti di opzione per aumenti di capitale sociale, di costituzione o trasferimento di diritti reali parziari, con facoltà quindi degli altri soci di acquistare le azioni che il socio intende costituire in pegno o usufrutto valendo tutti gli obblighi di comunicazione e la procedura in genere di cui al presente articolo anche per ciò che riguarda la valutazione di congruità da parte dell'arbitratore del prezzo richiesto per l'esercizio del diritto di prelazione, nonché nel caso di trasferimento dei diritti di conversione di prestiti obbligazionari convertibili, di trasferimento di warrants legati a prestiti obbligazionari, ad emissione dirette e/o indirette, e di qualunque altra operazione connessa all'aumento del capitale sociale.

10. Il socio che intende costituire in pegno, in tutto o in parte, le proprie azioni, nel dare comunicazione scritta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione, se nominato, dovrà indicare le condizioni delle operazioni in relazione alle quali le azioni dovrebbero essere costituite in pegno.

11. Qualora, in seguito al mancato esercizio della prelazione da parte degli altri soci, venga costituito da parte del socio il pegno o l'usufrutto sulle azioni, nel caso rispettivamente di eventuale successiva esecuzione coatta sulle azioni o di eventuale successivo trasferimento del diritto di usufrutto gli altri soci avranno diritto di prelazione per l'acquisto rispettivamente delle azioni o del diritto di usufrutto stesso: un tanto dovrà essere stampigliato nel retro del titolo azionario e annotato nel libro soci. Anche in tale ipotesi deve essere applicata l'intera procedura di cui al presente articolo.

12. I soci che esercitano il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 60 (sessanta) giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di accettazione di cui al precedente punto 4 del presente articolo, salvo diversa convenzione.

13. La procedura di cui sopra può essere sostituita da una dichiarazione di presa d'atto e benestare a firma di tutti i

soci.
14. È fatto divieto all'Organo amministrativo di procedere all'annotazione nel libro soci delle operazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 5 c. 3. e c. 4. e al presente articolo 7, e/o con il mancato rispetto delle procedure e/o dei criteri previsti dalle norme succitate.

Articolo 7 bis: Recesso

1. Quando la legge riconosce al socio il diritto di recesso, lo stesso, salvo diversa disposizione di legge, può essere esercitato per tutte o parte delle azioni possedute.
2. Il diritto di recesso compete ai soci nelle sole ipotesi inderogabilmente previste dalla legge.
3. Il diritto di recesso non compete ai soci nelle ipotesi di cui all'art. 2437, secondo comma c.c. .
4. Per i termini e le modalità di esercizio del recesso, per la determinazione del valore delle azioni e per il procedimento di liquidazione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater c.c., salvo il maggior termine previsto dall'art. 34, sesto comma del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, sempre nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, commi 3 e 4, del presente Statuto.

Articolo 8: Versamenti soci

1. Nel caso in cui si rendano necessari per qualsiasi motivo versamenti in conto capitale e tutti i soci siano disponibili ad eseguirli, tali versamenti si intendono proporzionali alle quote di partecipazione al capitale sociale salvo contraria ed unanime pattuizione; in particolare i versamenti eseguiti dai soci in conto aumento di capitale sociale saranno agli stessi proporzionalmente restituiti, previa volontà assembleare espressa con le maggioranze richieste per l'assemblea straordinaria, se entro un termine ritenuto congruo dall'assemblea stessa non sia stato deliberato l'aumento del capitale sociale.
2. I versamenti effettuati dai soci a fondo perduto resteranno definitivamente acquisiti nel patrimonio sociale.

Articolo 9: Obbligazioni e finanziamenti dei soci

1. Nei modi e termini previsti dalle disposizioni legislative, la società può emettere obbligazioni, sia nominative che al portatore, o comunque ogni altro titolo o valore mobiliare previsto dalla legge.
2. L'emissione di obbligazioni convertibili, oppure di obbligazioni con warrants, avverrà tenuto sempre conto che anche successivamente alla conversione dovrà comunque aversi una partecipazione totalitaria degli enti pubblici al nuovo capitale sociale e dovrà comunque essere rispettato il limite di cui al comma 3 dell'articolo 5 del presente statuto.
3. L'Organo amministrativo con apposita delibera/determina che assume valore di proposta contrattuale, nel rispetto del disposto dell'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e

della correlativa deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 19 luglio 2005 n. 1058, può inoltre richiedere finanziamenti ai soci iscritti da almeno tre mesi sul libro soci e titolari di una quota pari almeno al 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato; tali finanziamenti, qualora concessi da tutti i soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, saranno non fruttiferi di interessi salvo che la fruttuosità degli stessi non consti da delibera assembleare assunta all'unanimità.

TITOLO IV
ASSEMBLEE

Articolo 10: Assemblee degli azionisti

1. Le assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto. Resta salvo il disposto dell'articolo 2437 del Codice Civile.

2. Al fine di realizzare il "controllo analogo" a quello esercitato sui servizi gestiti in economia, come delineato dalle disposizioni comunitarie e nazionali, e di consentire agli Enti locali di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici locali, l'Organo amministrativo elabora e propone all'Assemblea dei Soci, che approva con la maggioranza del 60% del capitale sociale, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2364 c. 1 n. 5, per i seguenti documenti e loro eventuali modifiche:

a. Budget;

b. Piani industriali ed altri documenti di tipo programmatico;

c. Altri eventuali documenti o report necessari alla verifica, anche sotto il profilo di efficacia, efficienza ed economicità, della gestione dei singoli servizi resi, dello stato di attuazione degli obbiettivi risultanti dagli atti di programmazione autorizzati;

d. Organigramma ed assetto organizzativo;

e. Piani di risanamento conseguenti alla rilevazione di indicatori di crisi aziendale.

L'Organo amministrativo attua i programmi ed i contratti autorizzati dall'Assemblea dei soci, relazionando semestralmente alla medesima sullo stato di avanzamento e sui risultati raggiunti.

3. L'Organo amministrativo, sempre nell'ottica dell'esercizio del "controllo analogo", deve chiedere l'autorizzazione all'Assemblea, che delibera con una maggioranza del 60% del capitale sociale, per le seguenti operazioni:

a. i contratti di servizio da sottoscrivere con i singoli soci affidanti;

b. la costituzione e/o partecipazione alla costituzione di società che comportino esborsi e/o impegni, e/o investimenti,

comprensivi di debiti e impegni consolidabili, superiori a Euro 250.000,00;

c. la cessione o l'acquisto di partecipazioni o aziende o rami di esse che comportino esborsi e/o impegni, e/o investimenti, comprensivi di debiti e impegni consolidabili, o incassi superiori a Euro 250.000,00;

d. gli investimenti (non previsti nel business plan approvato) che comportino esborsi e/o impegni superiori a Euro 150.000,00;

e. l'assunzione di finanziamenti di importo superiore a Euro 500.000,00 (non previsti nel business plan approvato) ovvero la concessione di finanziamenti o il rilascio di garanzie a favore di terzi per un importo superiore a Euro 250.000,00.

4. In sede di approvazione del Bilancio della Società, gli Enti che realizzano il controllo analogo danno atto dei risultati raggiunti dalla Società e forniscono indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Articolo 11. Intervento e rappresentanza nell'assemblea

1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti, cui spetta il diritto di voto.

2. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, da altra persona, anche non socio, purché non amministratore, sindaco o dipendente della società, né società da essa controllata, o amministratore, sindaco o dipendente di questa.

3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

Articolo 12: Convocazione

1. L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo presso la sede sociale o altrove purché all'interno del territorio nazionale, in via ordinaria una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni dallo stesso termine qualora lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della società.

2. L'assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria sia in via straordinaria, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Articolo 13: Avviso di convocazione

1. L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori, ove presenti, e ai sindaci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

2. Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 14: Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti

che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
2. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese in ogni caso a maggioranza assoluta del capitale presente.

Articolo 15: Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino i due terzi del capitale sociale. In seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 16: Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, o, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dal vice presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza, rinuncia o impedimento anche di questi, da altra persona designata dall'assemblea.
2. L'assemblea designa tra gli intervenuti il segretario, che può essere scelto anche tra i non azionisti, e su richiesta del Presidente, nomina inoltre numero 2 (due) scrutinatori tra gli azionisti ed i sindaci.
3. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal notaio o dal segretario.

Articolo 16 bis: Diritti di controllo analogo degli enti locali soci sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati

1. È riconosciuto a ciascun Ente il diritto di ricevere, mediante richiesta degli uffici preposti al controllo, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati e di effettuare ispezioni e verifiche sugli stessi, purché tali diritti non vengano esercitati in modo da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.
2. L'organo amministrativo ed il collegio sindacale sono tenuti a collaborare con ciascun Ente socio affidante, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente su ciascun servizio da esso affidato alla Società.
3. La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di contratti di servizio e relativi disciplinari tecnici aventi contenuti approvati preventivamente dagli enti locali soci e nel rispetto degli indirizzi da questi formulati. L'approvazione delle tariffe di gestione della sosta rimane sempre di competenza dell'Ente affidante.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 17: Nomina dell'organo amministrativo

1. La società è amministrata da un Amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci sulla base di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

2. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale i consiglieri vengono nominati come segue:

* ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 2449 del Codice Civile, la maggioranza assoluta degli amministratori sarà nominata dal Comune di Udine, fintanto che lo stesso detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale; gli amministratori così nominati hanno i medesimi diritti ed obblighi dei membri nominati dall'assemblea; nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il Comune di Udine non provveda a nominare in tutto od in parte i propri amministratori, alla loro nomina provvederà l'assemblea dei soci;
* i restanti Amministratori verranno nominati dall'assemblea ordinaria dei soci, ai sensi di legge.

3. L'Amministratore unico o i componenti del consiglio di amministrazione durano per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

4. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo.

La revoca degli amministratori può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

5. Il Comune di Udine provvederà a revocare quegli amministratori dallo stesso nominati direttamente.

Per gli altri, vi provvederà l'assemblea dei soci ai sensi del 3° comma dell'art. 2383 del Codice Civile.

6. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti da specifiche disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Nel caso di organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori è altresì operata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 nr. 120, nonché nel rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno, nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

7. Fermo restando il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile, non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro i quali abbiano ottenuto una pena su richiesta o abbiano riportato condanna penale, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi.
8. Il consiglio, ove eletto, elegge, tra i propri membri, il presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea. Può anche eleggere un vice presidente, ove lo ritenga opportuno, esclusivamente per la sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, ed un unico amministratore delegato con deleghe di gestione, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.
9. Il consiglio, ove eletto, nomina un Segretario, anche estraneo rispetto all'organo amministrativo.
10. Qualora, per un qualunque motivo, venga a cessare almeno un terzo degli amministratori in carica (indifferentemente nominati dal Comune di Udine o dall'assemblea) si considera cessato l'intero consiglio di amministrazione; l'assemblea per la nomina degli amministratori di sua competenza dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, mentre, per gli amministratori da nominarsi ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, provvederà il Comune di Udine.
11. Fermo quanto previsto nel precedente comma, se nel corso dell'esercizio verrà a mancare un amministratore si procederà come segue:
- se è stato nominato ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, il suo successore dovrà essere tempestivamente nominato dal Comune di Udine; l'amministratore così nominato scadrà con quelli in carica nominati dall'assemblea;
- se è stato nominato ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, vi provvederà il consiglio, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale; l'amministratore, nominato ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, resterà in carica fino alla prossima assemblea.
12. Se viene meno la totalità degli amministratori o l'Amministratore unico, l'assemblea per la nomina degli amministratori di sua competenza o dell'Amministratore unico dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, mentre, per gli amministratori da nominarsi ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, provvederà il Comune di Udine.
13. Agli Amministratori o all'Amministratore unico, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle rispettive funzioni, verrà assegnata una indennità annua complessiva che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita

dal Consiglio di amministrazione, ove nominato, sentito il parere del Collegio Sindacale. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

È fatto divieto:

- di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 18: Poteri dell'organo amministrativo

1. L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società con le limitazioni di cui all'art. 10 del presente Statuto e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge tassativamente riservate all'assemblea dei soci.
2. L'Organo amministrativo delibera, altresì, sulle azioni giudiziarie, anche in sede di cassazione e di revocazione, sui compromessi e transazioni, tenendo informati preventivamente i soci.
3. L'Organo amministrativo spetta inoltre il compito di verificare la validità o meno del trasferimento delle azioni della società.

Articolo 19: Riunioni e deliberazioni del consiglio

1. Il consiglio, se nominato, si riunisce, su convocazione del presidente, o di chi ne fa le veci, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno due amministratori o almeno due sindaci effettivi o un amministratore delegato.
2. La convocazione del consiglio può essere fatta con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, 24 (ventiquattro) ore prima del giorno fissato per la seduta.
3. Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove purché in Italia. È altresì ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificabili e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire, in tempo reale, alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la seduta e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
4. Le adunanze del consiglio sono presiedute dal presidente

o, in caso di assenza, rinuncia o impedimento di questo dal vice presidente ovvero, in caso di assenza, rinuncia o impedimento di entrambi, dal consigliere presente più anziano.

5. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti.

6. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.

7. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare su apposito libro dei verbali e sono sottoscritte da chi presiede la seduta e dal segretario.

Articolo 20: Rappresentanza della società

1. La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano all'Amministratore unico o, se nominato, al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente qualora sia stato nominato.

2. In caso di impedimento anche di questo, spetteranno al consigliere più anziano di età, ove presente.

3. Al rappresentante legale compete la facoltà di stare in giudizio e di nominare avvocati e procuratori alle liti nonché procuratori speciali per singoli atti.

4. L'Amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione è tenuto a relazionare semestralmente all'Assemblea dei soci, sull'andamento gestionale complessivo della società, sullo svolgimento della gestione dei servizi affidati e sull'avanzamento dei piani, progetti e contratti autorizzati dall'Assemblea.

5. Ove presente, la firma del vice presidente farà piena prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

6. Inoltre, potendo il consiglio, ove nominato, delegare le proprie attribuzioni ad un unico amministratore delegato, determinando i limiti della delega di gestione, anche a questi spetterà la firma e la rappresentanza della società nei limiti e con i poteri stabiliti dalla delega stessa.

7. L'Amministratore unico o il consiglio di amministrazione, se nominato, può altresì nominare uno o più direttori e procuratori, delegando loro la firma sociale ed assegnando ad essi, a corrispettivo delle prestazioni, speciali emolumenti in quella misura o in quei modi e a quelle condizioni ritenuti più opportuni.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 21: Collegio sindacale - Revisione legale dei conti

1. La società è controllata da un collegio sindacale che si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, nominati a norma di legge. I sindaci devono possedere i

requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti da specifiche disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.
Nel caso di organo di controllo collegiale, la scelta dei componenti è altresì operata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 nr. 120, nonché nel rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno, nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.
2. Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
3. La revisione legale dei conti sulla società, è esercitata, ai sensi dell'art. 2409-bis, primo comma, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In ogni caso tale attività non può essere affidata al collegio sindacale.

TITOLO VII

BILANCIO - UTILI E DIVIDENDI

Articolo 22: Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, in conformità alle norme stabilite dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.

Articolo 23: Ripartizione degli utili

1. Gli utili netti di bilancio vengono ripartiti come segue:
a) una somma non inferiore al 5% (cinque percento) viene prelevata per la costituzione della riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il limite di legge;
b) il residuo secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
2. I dividendi non esatti entro il quinquennio, dal giorno in cui diventano esigibili, andranno prescritti a favore della società, in aumento della riserva straordinaria.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 24: Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli emolumenti.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Articolo 25: Clausola compromissoria

1. Nel caso in cui insorgano controversie in ordine alla interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente atto

oppure per qualunque altra ragione da esso dipendente le parti in conflitto si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale composto da 3 (tre) arbitri a norma del Regolamento della Camera arbitrale di Udine.

2. Gli arbitri pronunciano in via rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26: Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia, nonché alla normativa primaria e secondaria riguardante le società per azioni.

F.to Giovanni Paolo Businello

Lucia Peresson, notaio